SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 160° - Numero 26

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 31 gennaio 2019** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dello sviluppo economico

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 2018, n. **150**.

Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2002, n. 65, concernente l'istituzione ed il funzionamento del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, a norma dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto lo statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, ed in particolare l'articolo 3;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto la legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante norme a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia, ed in particolare l'articolo 3, che prevede l'istituzione del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena e l'emanazione di norme per il relativo funzionamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2002, n. 65;

Considerata l'esigenza di assicurare la migliore operatività e continuità dell'azione del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 dicembre 2017;

Sentita la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Sentito il Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 2018;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie;

EMANA
Il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2002, n. 65

1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2002, n. 65, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Il Comitato è organismo permanente di raccordo tra le istituzioni pubbliche e la minoranza linguistica slovena.»;

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. I membri del Comitato durano in carica cinque anni. Il termine decorre dalla data della prima riunione del Comitato.».

Art. 2.

Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2002, n. 65

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2002, n. 65, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Il Capo del Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di affari regionali o un suo delegato svolge le funzioni di Segretario del Comitato. In caso di assenza o impedimento del Segretario e del delegato, il Comitato individua un funzionario verbalizzante. Al Segretario del Comitato o al suo delegato spetta il solo rimborso delle spese di missione, i cui oneri sono posti a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.».

Art. 3.

*Inserimento dell'articolo 5-*bis *al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2002, n. 65*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2002, n. 65, dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

«Art. 5-*bis*. — 1. I membri del Comitato sono sostituiti, con le modalità di cui ai commi 5 e 6, nel caso di:

a) assenza ingiustificata a tre sedute nell'arco di dodici mesi;

b) assenza, ancorché giustificata, a cinque sedute consecutive;

c) dimissioni.

2. Nel computo di cui al comma 1 sono calcolate anche le assenze nelle sedute dichiarate deserte per mancanza del numero legale.

3. Il mancato raggiungimento del numero legale per la validità della seduta per tre volte consecutive determina la decadenza di tutti i membri del Comitato.

4. I membri del Comitato cessano dalle funzioni allo scadere del termine quinquennale di cui all'articolo 1, comma 2-*bis*, anche se nominati in sostituzione di altri.

5. Il Segretario del Comitato comunica al Presidente del Consiglio dei ministri, al Presidente della giunta regionale ed al Presidente del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia la necessità di procedere alla sostituzione di membri ovvero al rinnovo totale del Comitato.

6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente della giunta regionale e il Presidente del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia provvedono alle nomine dei membri del Comitato di rispettiva competenza.».

Art. 4.

Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2002, n. 65

1. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2002, n. 65, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. — 1. Per i lavori del Comitato possono essere presentati, indifferentemente, documenti in lingua italiana o slovena alla cui traduzione provvedono, con successivo rimborso degli oneri da parte del Comitato, nei limiti della dotazione finanziaria di cui all'articolo 2, comma 2, del presente decreto, le strutture regionali che svolgono funzioni di supporto al Comitato medesimo.».

Art. 5.

*Introduzione dell'articolo 6-*bis *al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2002, n. 65*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2002, n. 65, dopo l'articolo 6, è aggiunto il seguente:

«Art. 6-*bis*. — 1. Il Comitato può articolarsi in gruppi di lavoro per l'esame di particolari tematiche e la formulazione di proposte da sottoporre al Comitato medesimo.

2. Per la partecipazione ai lavori dei gruppi si applicano le previsioni di cui all'articolo 3, comma 4, della legge.».

Art. 6.

Norma transitoria

1. Il Comitato nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2014 è rinnovato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 2018

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

STEFANI, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE

Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2019
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 193

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma 5, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 1° febbraio 1963.

— Il testo dell'art. 3 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, è il seguente:

«Art. 3. — Nella Regione è riconosciuta parità di diritti e di trattamento a tutti i cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, con la salvaguardia delle rispettive caratteristiche etniche e culturali.».

— L'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentito il parere del Consiglio di Stato, possano essere emanati regolamenti per disciplinare: l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari; l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

— La legge 23 febbraio 2001, n. 38, concernente «Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 dell'8 marzo 2001.

— Il testo dell'art. 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, è il seguente:

«Art. 3. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, è istituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, di seguito denominato "Comitato", composto da venti membri, di cui dieci cittadini italiani di lingua slovena.

2. Fanno parte del Comitato:

a) quattro membri nominati dal Consiglio dei ministri, dei quali uno di lingua slovena;

b) sei membri nominati dalla giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, di cui quattro di lingua slovena designati dalle associazioni più rappresentative della minoranza;

c) tre membri nominati dall'assemblea degli eletti di lingua slovena nei consigli degli enti locali del territorio di cui all'art. 1; l'assemblea viene convocata dal presidente del consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

d) sette membri, di cui due appartenenti alla minoranza di lingua slovena, nominati dal consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia con voto limitato.

3. Con il decreto istitutivo di cui al comma 1 sono stabilite le norme per il funzionamento del Comitato. Il Comitato ha sede a Trieste.

4. Per la partecipazione ai lavori del Comitato è riconosciuto ai componenti solo il rimborso delle spese di viaggio.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 98,5 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2002, n. 65, recante il «Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, a norma dell'art. 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38» è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 18 aprile 2002.

Note all'art. 1:

Si riporta di seguito il testo vigente dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2002, n. 65, citato nelle note alle premesse, come modificato dall'art. 1 del presente provvedimento:

«Art. 1. — 1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, di seguito denominata: "legge", è istituito il Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, di seguito denominato: "Comitato".

1-bis. *Il Comitato è organismo permanente di raccordo tra le istituzioni pubbliche e la minoranza linguistica slovena.*

2. Fanno parte del Comitato i membri nominati secondo le procedure indicate dall'art. 3 della legge.

2-bis. *I membri del Comitato durano in carica cinque anni. Il termine decorre dalla data della prima riunione del Comitato.*».

Note all'art. 2:

— Si riporta di seguito il testo vigente dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2002, n. 65, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente regolamento:

«Art. 3. — 1. La prima riunione del Comitato è convocata dal Ministro per gli affari regionali.

2. In sede di prima riunione il Comitato elegge, a maggioranza dei componenti, il Presidente, al quale competono le funzioni di convocare il Comitato stesso in relazione a quanto disposto dal successivo art. 4, di redigere l'ordine del giorno delle riunioni in riferimento agli specifici interventi previsti dalla legge, nonché di attendere al normale funzionamento dell'organismo.

3. Nella stessa riunione di cui al comma 2 il Comitato elegge, con identiche modalità, un Vicepresidente tra i componenti di lingua diversa da quella del Presidente. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza od impedimento.

3-bis. *Il Capo del Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di affari regionali o un suo delegato svolge le funzioni di Segretario del Comitato. In caso di assenza o impedimento del Segretario e del delegato, il Comitato individua un funzionario verbalizzante. Al Segretario del Comitato o al suo delegato spetta il solo rimborso delle spese di missione, i cui oneri sono posti a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.*».

Note all'art. 3:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2002, n. 65 è citato nelle note alle premesse.

Note all'art. 4:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2002, n. 65 è citato nelle note alle premesse.

Note all'art. 5:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2002, n. 65 è citato nelle note alle premesse.

19G00009

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 2019.

Scioglimento del consiglio comunale di Careri e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel Comune di Careri (Reggio Calabria) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 25 maggio 2014;

Considerato che all'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio per gli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento del consiglio comunale e disporre il conseguente commissariamento dell'ente locale per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico e per assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 gennaio 2019;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Careri (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

La gestione del Comune di Careri (Reggio Calabria) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott. Maurizio Ianieri - viceprefetto;

dott. Salvatore Guerra - viceprefetto aggiunto;

dott. Francesco Greco - funzionario economico finanziario.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 2019

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SALVINI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2019
Interno, foglio n. 155

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il Comune di Careri (Reggio Calabria), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 25 maggio 2014, presenta forme d'ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'amministrazione nonché il buon andamento ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Alla luce delle risultanze di un attento monitoraggio svolto nei confronti dell'amministrazione comunale, il prefetto di Reggio Calabria - con decreto del 22 marzo 2018, successivamente prorogato - ha disposto l'accesso ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli accertamenti di rito.

Al termine delle indagini, la Commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni sulla scorta delle quali il prefetto, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica - integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica presso il locale tribunale, titolare della direzione distrettuale antimafia, del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri e dell'avvocato generale presso la Procura generale della Repubblica della locale corte d'appello - ha trasmesso l'allegata relazione in data 18 ottobre 2018, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti e indiretti degli amministratori locali con le associazioni 'ndranghetiste e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto, i presupposti per l'applicazione del citato art. 143.

Gli accertamenti posti in essere dall'organo ispettivo hanno evidenziato un quadro fattuale ancorato a prassi amministrative illegittime, che denunciano una obiettiva sovraesposizione dell'istituzione locale alle pregiudizievoli richieste di un ambiente connotato dalla pervasività di consorterie di tipo mafioso.

Il Comune di Careri - piccolo centro della città metropolitana di Reggio Calabria - ha un'economia a vocazione essenzialmente agricola e terziaria ed è stato già destinatario di un provvedimento di scioglimento per infiltrazioni della criminalità organizzata nel 2012.

Su quel territorio è stata accertata la consolidata presenza di due potenti famiglie malavitose dedite soprattutto al traffico internazionale di stupefacenti, le cui dinamiche interne sono state disvelate da recenti operazioni di polizia giudiziaria tra cui, segnatamente, l'operazione denominata «Mandamento Ionico» la quale, a luglio 2017, è sfociata nell'esecuzione di un decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla locale direzione distrettuale antimafia nei confronti di 116 persone ritenute responsabili, a vario titolo, dei reati di associazione di tipo mafioso, estorsione, tentato omicidio, sequestro di persona, rapina, danneggiamento, illecita concorrenza con violenza e minaccia, rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio, abuso d'ufficio, truffa, frode nelle pubbliche forniture, turbata libertà degli incanti ed altre condotte delittuose aggravate dal metodo mafioso.

Più nel dettaglio, gli atti della magistratura inquirente delineano uno scenario di forte compromissione dell'ente unitamente ad un'incisiva capacità di penetrazione delle predette famiglie malavitose nel settore degli appalti pubblici, evidenziando come gli affidamenti di lavori e servizi - all'epoca degli illeciti contestati - fossero dominati da una logica spartitoria rispondente agli interessi delle locali organizzazioni criminali.

Nell'ambito dell'operazione «Mandamento Ionico» sono infatti risultati coinvolti alcuni dipendenti comunali indagati per abuso d'ufficio e turbata libertà degli incanti con l'aggravante di cui all'art. 7 del decreto-legge maggio 1991, n. 152, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. A seguito della medesima operazione di polizia giudiziaria, un altro dipendente - che ha rivestito la carica di primo cittadino nella pregressa consiliatura destinataria, come sopra detto, nel 2012 della misura dissolutoria di cui all'art. 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000 - è stato tratto in arresto perché ritenuto responsabile del reato previsto dall'art. 416-*bis* del codice penale.

Le verifiche espletate in sede di accesso hanno poi fatto emergere la fitta rete di rapporti di parentela, di affinità e di frequentazione che legano diversi membri degli organi elettivi e dell'apparato burocratico del comune a persone controindicate ovvero ad esponenti anche apicali dei sodalizi territorialmente egemoni.

Al riguardo, è ampiamente riconosciuto che il reticolo di rapporti e collegamenti - tanto più rilevante in un ambito territoriale notoriamente compromesso dalla radicata ingerenza di associazioni malavitose - determina un quadro indiziario significativo da cui si può desumere un oggettivo pericolo di permeabilità ai condizionamenti o alle ingerenze della criminalità organizzata, a fronte del quale si rendono necessarie idonee misure di prevenzione.

L'organo ispettivo ha inoltre preso in considerazione gli esiti dell'attività di vigilanza svolta dalle forze dell'ordine che, in occasione delle consultazioni amministrative del 2014, hanno anche evidenziato come in prossimità dei seggi elettorali fossero presenti soggetti contigui o intranei ad ambienti criminali sia durante l'espletamento delle operazioni di voto sia all'atto della dichiarazione del risultato finale dello scrutinio.

In tale contesto, il prefetto stigmatizza la grave vicenda verificatasi nel corso dello spoglio delle schede elettorali allorché un proiettile inesploso è stato rinvenuto all'interno di una scheda prelevata dall'urna ed inerente alle concomitanti consultazioni europarlamentari.

Per quanto riguarda più specificamente l'attività gestionale dell'ente, gli accertamenti esperiti dalla commissione di indagine hanno messo in luce una generalizzata inefficienza nonché gravi e reiterate omissioni che hanno caratterizzato anche l'amministrazione di due fabbricati e di alcuni terreni agricoli confiscati alla criminalità organizzata e trasferiti al patrimonio indisponibile del comune, i quali sono a tutt'oggi inutilizzati.

Al riguardo, risulta evidente come una siffatta gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, in un contesto territoriale seriamente compromesso dalla presenza di gruppi 'ndranghetisti, assuma profili di maggiore gravità per il riflesso che può avere sulla collettività locale e sulla pubblica opinione.

Ulteriori elementi indicativi della permeabilità dell'ente ad indebite ingerenze esterne sono emersi dall'esame della documentazione attinente al settore dei contratti pubblici, in ordine al quale sono stati acclarati pregiudizievoli collegamenti - per rapporti di parentela o frequentazione - tra gli ambienti malavitosi locali ed i titolari di ditte aggiudicatarie di lavori, servizi e forniture. In particolare, riferisce il prefetto che un'impresa, ripetutamente affidataria - nel 2014, 2015 e 2016 - di lavori di manutenzione della rete fognaria e di pulizia dei siti di raccolta dei rifiuti, è stata destinataria, ad agosto dello scorso anno, di un provvedimento interdittivo antimafia. Parimenti, a febbraio 2017, la Prefettura di Reggio Calabria ha adottato un'informativa interdittiva nei confronti di un'altra società che nel 2016 aveva svolto lavori di messa in sicurezza della viabilità stradale.

Con riferimento al settore urbanistico, l'organo ispettivo segnala che l'ente ha omesso di porre in essere efficaci azioni di contrasto dei fenomeni di abusivismo edilizio, particolarmente diffusi nel territorio comunale pur trattandosi di un centro di ridotte dimensioni demografiche. Sotto questo profilo, assume valore emblematico la circostanza che tra i titolari dei manufatti abusivi figurano soggetti vicini ad ambienti criminali per stretti vincoli familiari, uno dei quali ha omesso di versare la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 37, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 senza che il comune si sia attivato per ottenerne coattivamente il pagamento.

Un altro settore in cui sono state riscontrate situazioni sintomatiche di illecite convergenze di interessi è quello delle concessioni demaniali e cimiteriali. Anche in questo caso è infatti emerso che l'amministrazione comunale non ha intrapreso alcuna iniziativa finalizzata al recupero del canone dovuto da taluni concessionari inadempienti. Segnatamente, gli esiti dell'accesso hanno evidenziato che tra i predetti concessionari inadempienti figura un amministratore locale che annovera rapporti di parentela con elementi di primo piano delle consorterie radicate nel territorio nonché frequentazioni con persone controindicate.

Le vicende analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto hanno rivelato una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Careri, volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, con pregiudizio dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza, che rendono necessario l'intervento dello Stato per assicurare il risanamento dell'ente.

Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Careri (Reggio Calabria), ai sensi dell'art. 143 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 10 gennaio 2019

Il Ministro dell'interno: SALVINI

PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

ORGANO PERIFERICO DI SICUREZZA

Prot. n. 4652/2018/Segr.Sic.

18 ottobre 2018

All'onorevole sig. Ministro dell'interno

Piazza del Viminale n. 1 - Roma

Oggetto: Comune di Careri - Commissione d'indagine ex art. 1, comma 3 della legge 7 agosto 1992, n. 356.

Con decreto ministeriale n. 17102/128/69(36) Uff. V - Affari territoriali datato 15 marzo 2018, veniva concessa la delega per l'effettuazione dell'accesso presso l'Amministrazione comunale di Careri, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 7 agosto 1992, n. 356.

Con atto prefettizio n. 1334/2018/Segr.Sic. del 22 marzo 2018 veniva nominata la Commissione d'indagine alla quale è stato assegnato un termine di tre mesi per il perfezionamento degli accertamenti e delle attività, successivamente prorogato di ulteriori tre mesi con atto prefettizio n. 2903/2018/Segr.Sic. del 20 giugno 2018.

La Commissione citata ha concluso i propri lavori e depositato la relazione conclusiva presso questo Ufficio in data 19 settembre 2018.

Premessa.

La Commissione, al fine di fornire un quadro introduttivo anche di carattere statistico alla propria relazione, fornisce alcuni dati esplicativi del territorio, riferendo, fra l'altro, che «il Comune di Careri si estende su una superficie di 38.16 kmq, con un territorio prevalentemente collinare. Al centro urbano vanno aggiunte le frazioni di Natile Nuovo e Natile Superiore. La fonte economica primaria è data dall'agricoltura e dal terziario, minimo è l'apporto dovuto al turismo e all'industria.»(1) Ha una popolazione di 2.357 abitanti.

Situazione della criminalità nel territorio di Careri.

In relazione alla criminalità, la Commissione rappresenta che «nel territorio del Comune di Careri, soprattutto ...*OMISSIS*..., sono storicamente radicate le famiglie di 'ndrangheta «...*OMISSIS*...» e «...*OMISSIS*...», attive prima nelle attività ...*OMISSIS*... e, successivamente, nel ...*OMISSIS*...» (2); diverse sono, infatti, «le operazioni di polizia che hanno acclarato l'esistenza dei due citati cartelli criminali e le figure dei personaggi di spicco delle citate famiglie di 'ndrangheta e di coloro i quali si ritengono vicini ad essa per frequentazioni, vicende giudiziarie e/o rapporti di parentela, anche in riferimento...*OMISSIS*...»(3)

(1) Cfr. pag. 1. della Relazione della Commissione d'Indagine.

(2) Cfr. pag. 15 della Relazione della Commissione d'Indagine.

(3) Cfr. pag. 15 della Relazione della Commissione d'Indagine.

Più dettagliatamente, la Commissione riferisce sulle ...*OMISSIS*... famiglie, precisando in ordine alla famiglia ...*OMISSIS*... che: «in origine tale consorteria criminale, con area d'influenza in ...*OMISSIS*..., era denominata «...*OMISSIS*...», in quanto il suo capo indiscusso era ...*OMISSIS*...(4). Dopo ...*OMISSIS*... di questi gli subentrò ...*OMISSIS*...(5). Tale gruppo mafioso, in passato, traeva i suoi proventi da attività delittuose ricollegabili al settore ...*OMISSIS*..., avvalendosi di condotte intimidatorie, minacce e danneggiamenti. Nel tempo, esponenti della famiglia hanno anche ricoperto il ruolo di «...*OMISSIS*...» durante periodo dei ...*OMISSIS*...., poiché i ...*OMISSIS*.... (...*OMISSIS*...), venivano successivamente spostati nel comprensorio ...*OMISSIS*... di Careri.

La predetta cosca nel corso del tempo, grazie ai ...*OMISSIS*... del predetto ...*OMISSIS*..., ha rafforzato i legami con le altre famiglie mafiose locali. (...)(6)

La cosca mafiosa «...*OMISSIS*...» trova le proprie origini in un contesto socio culturale e ambientale di massimo degrado, collocando la sua appartenenza e predominio territoriale nel territorio ...*OMISSIS*... Tale consorteria mafiosa, analogamente a quella dei «...*OMISSIS*...», ha sempre tratto i propri proventi da attività ...*OMISSIS*..., avvalendosi di varie condotte intimidatorie, venendo anch'essa ritenuta, successivamente, una delle famiglie di spicco della zona ionico reggina nel periodo dei ...*OMISSIS*...

Oggi, tale consorteria viene considerata come una delle cosche mafiose più importanti della zona ionica reggina, come delineato da diverse operazioni di polizia.»(7)

La Commissione rileva come l'esistenza della «locale ...*OMISSIS*...» sia stata confermata, in ordine temporale, da diverse operazioni di polizia giudiziaria, ovvero: «Drop»; «Chiosto Grigio»; «Minotauro»; «Il Crimine»; «Reale 3»; «Saggezza»; «Morsa sugli appalti» e, da ultimo, «Mandamento Jonico» che «ha dimostrato come ...*OMISSIS*... nel Comune di Careri fosse dettata da una logica spartitoria stabilita dagli equilibri mafiosi esistenti nel territorio su cui ricadevano i ...*OMISSIS*... (...*OMISSIS*.../Careri), attraverso accordi collusivi tra gli esponenti di tali realtà criminali ('ndrine ...*OMISSIS*... di ...*OMISSIS*... e ...*OMISSIS*... di ... *OMISSIS*...), attività illecita resa possibile dall'intervento intimidatorio e dalla mafiosità degli indagati e volta ad escludere dal mercato qualsiasi altra realtà imprenditoriale, con la compiacenza di ...*OMISSIS*...(8)» (9)

Gli Organi comunali.

Il Consiglio comunale di Careri si è rinnovato in occasione delle consultazioni elettorali svoltesi il 25 maggio 2014, che hanno visto eletto Sindaco, con 962 voti di preferenza, ...*OMISSIS*..., esponente della (unica) lista civica denominata «...*OMISSIS*...»

Al riguardo, la Commissione ha evidenziato i «...*OMISSIS*...

In particolare, con riferimento all'apparato politico si segnala che:

a. il ...*OMISSIS*... è ...*OMISSIS*..., tratto in arresto nell'operazione di polizia «Mandamento Jonico», poiché «...*OMISSIS*...»;

b. ...*OMISSIS*... è:

1) ...*OMISSIS*..., condannato per ...*OMISSIS*... e ...*OMISSIS*... e ...*OMISSIS*..., considerati elementi di vertice dell'omonima famiglia di 'ndrangheta;

2) ...*OMISSIS*... tratti in arresto, per il reato di associazione di tipo mafioso, turbata libertà degli incanti e illecita concorrenza con violenza o minaccia, nell'ambito dell'operazione di polizia «Mandamento Jonico», considerati membri della cosca «...*OMISSIS*...»;

(4) Careri, ...OMISSIS...

(5) Careri, ...OMISSIS...

(6) Cfr. pag. 15 della Relazione della Commissione d'Indagine.

(7) Cfr. pag. 20 della Relazione della Commissione d'Indagine.

(8) In proposito, riferisce la Commissione alle pagg. 48/49 che: «Risultano coinvolti infatti...OMISSIS... comunali: 1. (...)...OMISSIS...; 2...OMISSIS...; 3...OMISSIS...; 4. ...OMISSIS...; 5...OMISSIS.... Tutti, ad eccezione di ...OMISSIS..., deferiti in s.l. per i reati di abuso d'ufficio e turbata libertà degli incanti aggravati dall'art. 7 della legge n. 203/91»

(9) Cfr. pag. 48 della Relazione della Commissione d'Indagine.

c. ...*OMISSIS*... condannato, tra l'altro, per associazione finalizzata al traffico di ...*OMISSIS*...;

d. ...*OMISSIS*..., coinvolto in diverse operazioni di polizia per il contrasto al traffico di ...*OMISSIS*... e per quest'ultimo reato anche condannato. ...*OMISSIS*... è, tra l'altro, ...*OMISSIS*... con collegamenti con ...*OMISSIS*..., in atto ...*OMISSIS*.

e. ...*OMISSIS*... è:

1) ... *OMISSIS*..., entrambi ritenuti vicini alla famiglia di 'ndrangheta «...*OMISSIS*...»;

2) ...*OMISSIS*..., condannato tra l'altro per associazione finalizzata al traffico di ...*OMISSIS*...

f. ...*OMISSIS*..., quest'ultimo con precedenti di polizia anche per associazione di tipo mafioso, nonché ...*OMISSIS*...;

g. ...*OMISSIS*...»(10)

Oltre ai legami parentali, la Commissione sottolinea la: «continuità e attualità di svariati rapporti di frequentazione e controlli sul territorio di taluni ...*OMISSIS*... con soggetti ritenuti intranei e/o vicini alle famiglie di 'ndrangheta «...*OMISSIS*...», predominanti sul territorio di Careri»(11), oltre a riferire ...*OMISSIS*...(12) ...*OMISSIS*...:

«...

...*OMISSIS*...(13);

...*OMISSIS*...;

...*OMISSIS*...

...»(14)

La Struttura burocratica.

La Commissione ha elencato tutti i dipendenti del Comune, ...*OMISSIS*..., riportando anche ...*OMISSIS*..., laddove esistenti.

Nella stessa relazione la Commissione evidenzia le posizioni di alcuni ...*OMISSIS*..., sottolineando che:

«...

a. ...*OMISSIS*..., quindi anch'egli è ...*OMISSIS*...(15);

b. ...*OMISSIS*...(16) e ...*OMISSIS*...(17), elementi di vertice dell'omonima famiglia di 'ndrangheta;

c. ...*OMISSIS*...

d. ...*OMISSIS*...(18), tratto in arresto per il reato di associazione di tipo mafioso, nell'ambito della predetta operazione di polizia «Mandamento Jonico» e di ...*OMISSIS*...;

e. ...*OMISSIS*..., capo indiscusso dell'omonimà 'ndrina operante in ... *OMISSIS*... ed è legato da vincoli di parentela acquisita alla famiglia di 'ndrangheta «...*OMISSIS*...» e «...*OMISSIS*...», tutte operanti nel Comune di ...*OMISSIS*...;

f. ...*OMISSIS*...;

g. ...*OMISSIS*...;

h. ...*OMISSIS*..., considerato elemento di rilievo della famiglia di 'ndrangheta «...*OMISSIS*...», operante nel Comune di ...*OMISSIS*...;

...»(19)

(10) Cfr. pag. 208/210 della Relazione della Commissione d'Indagine.

(11) cfr. pag. 211 della Relazione della Commissione d'Indagine.

(12) Ubicati rispettivamente in Careri , nella frazione ...OMISSIS... e nella frazione ...OMISSIS...

(13) Già ...OMISSIS..., segnalato, in banca dati interforze, per ...OMISSIS..., falsi in genere e violazioni norme di bollo.

(14) Cfr. pag. 80 della Relazione della Commissione d'Indagine.

(15) ...OMISSIS...

(16) ...OMISSIS...

(17) ...OMISSIS...

(18) ...OMISSIS...

(19) Cfr. pag. 210/ 211 e segg. della Relazione della Commissione d'Indagine.

Inoltre, ...*OMISSIS*... di Careri, come riferito dalla stessa Commissione, sono stati direttamente coinvolti nell'operazione «Mandamento Jonico», ovvero:

«...

...*OMISSIS*... e per tale ragione ...*OMISSIS*...(20);

...*OMISSIS*...(21);

...*OMISSIS*...(22);

...*OMISSIS*...(23);

...*OMISSIS*...(24).

...*OMISSIS*..., risultano deferiti in s. l. per i reati ...*OMISSIS*...

...»(25)

Evidenzia ancora la Commissione come ...*OMISSIS*..., siano state attribuite ...*OMISSIS*...(26) in proposito rilevava: «...*OMISSIS*...»(27) ...*OMISSIS*... Le marcate criticità ambientali che connotano il territorio avrebbero richiesto un ben più penetrante intervento in un settore in cui l'assenza di controlli favorisce ...*OMISSIS*... e gli interessi di ...*OMISSIS*... vicine ad ambienti controindicati...»(28)

A conferma dell'attuale criticità riscontrata, sempre in relazione ai compiti istituzionali ...*OMISSIS*..., dalla lettura della relazione emerge l'assenza e/o la irrilevante incidenza:

«...

...*OMISSIS*...;

...*OMISSIS*...(29);

...*OMISSIS*...:

...*OMISSIS*...

...»(30)

Lavori pubblici e forniture.

La Commissione dedica un intero capitolo ai lavori pubblici e forniture(31), dove sono ...*OMISSIS*...(32)

In particolare, ...*OMISSIS*...

Sul conto ...*OMISSIS*...:

«...

...*OMISSIS*...(33) ...*OMISSIS*..., è ...*OMISSIS*... da:

a. ...*OMISSIS*...:

1) segnalato per ...*OMISSIS*...;

2) ...*OMISSIS*...;

3) ...*OMISSIS*...;

b. ...*OMISSIS*..., ...*OMISSIS*... di 'ndrangheta ...*OMISSIS*... in quanto:

1) ...*OMISSIS*... ...*OMISSIS*...;

2) ...*OMISSIS*... ...*OMISSIS*...;

(20) ...OMISSIS...

(21) ...OMISSIS...

(22) ...OMISSIS...

(23) ...OMISSIS...

(24) ...OMISSIS...

(25) Cfr. pag. 208 della Relazione della Commissione d'Indagine.

(26) ...OMISSIS...

(27) Identificato nel predetto ...OMISSIS....

(28) Cfr. pag. 212 della Relazione della Commissione d'Indagine.

(29) Si è constatato che dalla data di insediamento dell'attuale Amministrazione Comunale nessun ...OMISSIS... o denuncia penale è stata redatta dall'Ufficio della ...OMISSIS... (cfr. pag. 113 della Relazione della Commissione d'Indagine).

(30) Cfr. pag. 113/114 della Relazione della Commissione d'Indagine.

(31) Cfr. pagg. 157/195 della Relazione della Commissione d'Indagine.

(32) Cfr. pag. 211 della Relazione della Commissione d'Indagine.

(33) ...OMISSIS...

3) ...*OMISSIS*...di:

a) ...*OMISSIS*...;

b) ...*OMISSIS*...;

c) ...*OMISSIS*...;

d) ...*OMISSIS*...;

4) ...*OMISSIS*... di:

a) ...*OMISSIS*...;

b) ...*OMISSIS*...;

c) ...*OMISSIS*...;

d) ...*OMISSIS*...;

e) ...*OMISSIS*...;

...»(34)

In base a quanto riportato nella relazione, la ...*OMISSIS*..., ha eseguito: ...*OMISSIS*...

L'altra ...*OMISSIS*... è la «...*OMISSIS*...»; ... *OMISSIS*... «...*OMISSIS*... è stata ...*OMISSIS*...(35). ...*OMISSIS*..., ...*OMISSIS*...»(36)

...*OMISSIS*... ha eseguito ...*OMISSIS*...

Accanto alle ...*OMISSIS*... ve ne sono diverse altre ...*OMISSIS*...(37).

Beni demaniali e patrimoniali: fitti attivi e passivi.

L'Organo ispettivo, in un apposito capitolo, ha esaminato la concessione in fitto dei terreni agricoli o pascolivi, rappresentando che, nel periodo esaminato sono state ...*OMISSIS*...(38) per ...*OMISSIS*... delle quali, da accertamenti esperiti presso ...*OMISSIS*..., non risulta corrisposto alcun versamento presso l'Ente comunale né tantomeno risultano redatti inviti ad adempiere al relativo pagamento(39).

Si evidenzia che ...*OMISSIS*... riguarda «il ...*OMISSIS*... ubicato in località "...*OMISSIS*..." in "...*OMISSIS*..." del Comune di Careri, all'omonima ...*OMISSIS*...»(40)

Con altra concessione, ...*OMISSIS*..., è stato concesso in affitto il ...*OMISSIS*... ubicato in località «...*OMISSIS*...» del Comune di Careri, all'omonima ...*OMISSIS*...(41)

Quanto emerso in materia di concessioni pascolive e fitti dei terreni comunali è stato evidenziato nelle conclusioni, dove la Commissione rileva che «già nella . ...*OMISSIS*...(42) che ha dato luogo al ...*OMISSIS*... si affermava: "...*OMISSIS*..."»(43)

Beni confiscati.

Ed, ancora, la Commissione evidenzia l'assenza di una chiara e determinata attività d'indirizzo nella gestione dei beni confiscati. Già nella ...*OMISSIS*..., insediata per verificare l'esito ...*OMISSIS*..., si affermava: «...*OMISSIS*...»(44)

Nella Relazione sono elencati diversi beni immobili, di fatto inutilizzati, di cui «(...*OMISSIS*...) sono stati confiscati al (...) ... *OMISSIS*... e (...*OMISSIS*...) sono stati confiscati al (...)...*OMISSIS*...(45).»(46)

(34) Cfr. pagg. 168/172 della Relazione della Commissione d'Indagine.

(35) ...OMISSIS...

(36) Cfr. pag. 189 della Relazione della Commissione d'Indagine.

(37) Cfr. pagg. 164/195 della Relazione della Commissione d'Indagine.

(38) Cfr. pagg. 125/128 della Relazione della Commissione d'Indagine.

(39) Cfr. pagg. 127/128 della Relazione della Commissione d'Indagine.

(40) Cfr. pag. 125 della Relazione della Commissione d'Indagine.

(41) Cfr. pag. 125/126 della Relazione della Commissione d'Indagine.

(42) ...OMISSIS...

(43) Cfr. pag. 211 della Relazione della Commissione d'Indagine.

(44) Cfr. pag. 212 della Relazione della Commissione d'Indagine.

(45) A pag. 58 della Relazione della Commissione d'Indagine si legge: ...OMISSIS...

(46) Cfr. pag. 133 della Relazione della Commissione d'Indagine.

Il Settore economico-finanziario.

In ordine all'Area economico-finanziaria la Commissione riporta diverse criticità evidenziate anche ...*OMISSIS*... del settore, ovvero: «inadempienza riguardante i versamenti effettuati sui quattro conti correnti intestati al Comune, relativi a tributi, concessioni, diritti, canoni acqua ecc.. che dovrebbero essere riversati in Tesoreria ogni tre mesi, ma che risultano fermi ad un parziale dell'anno 2015; mancati adempimenti relativi alla Denuncia mensile analitica dei contributi dei dipendenti, che deve essere trasmessa obbligatoriamente all'INPS, concernenti l'anno 2015 e diversi altri periodi pregressi; per quanto riguarda la riscossione dei tributi, la difficoltà di reperire i dati necessari alla ricostruzione del relativo trend storico per poter valutare adeguatamente la situazione ed ovviare alle eventuali prescrizioni.»(47)

...*OMISSIS*...

...*OMISSIS*...(48), ...*OMISSIS*...»(49)

L'Organo ispettivo riporta, infine, nel corpo della relazione, gli esiti ...*OMISSIS*...

In particolare, dal ...*OMISSIS*..., la Commissione ha tratto la generale convinzione: «...*OMISSIS*...»(50)

(...)

...*OMISSIS*...(51)»

Per la Commissione d'indagine «dall'attività di monitoraggio svolta, dall'analisi dei dati e dei documenti a disposizione e dalla valutazione delle risultanze acquisite, sembrerebbero pertanto emergere concreti e rilevanti elementi del pericolo che la 'ndrangheta possa interferire con l'attività dell'attuale compagine amministrativa del Comune di Careri, compromettendone la libera determinazione e l'imparzialità, il buon andamento ed il funzionamento dei relativi servizi».(52)

Conclusioni.

Dalla lettura della relazione della Commissione d'Indagine si desume il controllo della criminalità organizzata sul territorio di riferimento.

Gli accertamenti e le indagini effettuate hanno pertanto rilevato una compromissione del buon andamento e dell'imparzialità dell'Amministrazione di Careri, in un contesto territoriale caratterizzato dalla presenza della criminalità organizzata.

L'esame dell'integrale situazione del Comune di Careri è stato, peraltro, effettuato in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica tenutosi presso questa Prefettura in data 17 ottobre 2018, con la partecipazione dell'Avvocato generale presso la Procura generale della Repubblica della locale Corte di appello, del Procuratore della Repubblica presso il locale Tribunale, titolare della Direzione distrettuale antimafia, nonché del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri. In tale sede il Consesso ha concordato con le valutazioni dello scrivente sopraesposte ai fini dell'applicazione dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, lo scrivente ritiene, per le sopraesposte ragioni, che sussistono i presupposti al fine di un eventuale provvedimento di scioglimento presso il Comune di Careri, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000, come modificato dall'art. 2, comma 30, della legge 15 luglio 2009, n. 94.

Il Prefetto: DI BARI

19A00621

(47) Cfr. pagg. 151/152 della Relazione della Commissione d'Indagine.

(48) Nato a Careri il ...OMISSIS...

(49) Cfr. pag. 196 della Relazione della Commissione d'Indagine.

(50) Cfr. pagg. 200/201 della Relazione della Commissione d'Indagine.

(51) Cfr. pagg. 203/204 della Relazione della Commissione d'Indagine.

(52) Cfr. pag. 213 della Relazione della Commissione d'Indagine.

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 gennaio 2019.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 181 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 162 del 2 gennaio 2019, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni di emissioni dei prestiti vengano disposte mediante decreto dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo, che in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa, e che, in caso di assenza o impedimento di entrambi, siano disposte da altro dirigente generale delegato a firmare gli atti in sostituzione del direttore generale del Tesoro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019, e in particolare il secondo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 15 gennaio 2015 recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 gennaio 2019 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a € 32.927 milioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 2 gennaio 2019, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 31 gennaio 2019 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a 181 giorni con scadenza 31 luglio 2019, fino al limite massimo in valore nominale di 6.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in *tranche*.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi degli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla *tranche* offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della *tranche* offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di *tranche* successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento, che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 29 gennaio 2019. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna *tranche*, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di Tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna *tranche* emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 2.1.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2019.

L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al Capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.3), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di Tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al successivo art. 16. Tale *tranche* è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della *tranche* ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento

massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 gennaio 2019.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della *tranche* ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno "specialista" dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell'art. 28, comma 2, del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima *tranche*.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2019

p. Il direttore generale del Tesoro
IACOVONI

19A00705

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 28 novembre 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cascina Le ceppine società cooperativa edilizia» in Assago e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 24 luglio 2018 n. 659/2018 del Tribunale di Milano con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Cascina Le ceppine società cooperativa edilizia»;

Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata comunicata all'autorità competente perchè disponga la liquidazione ed è stata inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cascina Le ceppine società cooperativa edilizia», con sede in Assago (MI), codice fiscale n. 05909070962 è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Marco Scavello (C.F. SCVMRC85L03C523B) nato a Cernusco sul Naviglio (MI) il 3 luglio 1985, domiciliato in Milano (MI), via Santa Maria Segreta, n. 6.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 28 novembre 2018

Il Ministro: DI MAIO

19A00564

DECRETO 28 novembre 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Euro carni società cooperativa» in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il d.d. del 20 maggio 2017 n. 21/SGC/2017 con il quale la società cooperativa «Euro carni società cooperativa», con sede in Milano (MI) è stata posta in gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile e il dott. Davide Albonico ne è stato nominato commissario governativo;

Visto il d.d. del 7 giugno 2018 n. 22/SGC/2017 con il quale l'avv. Federico Vismara è stato nominato commissario governativo in sostituzione del dott. Davide Albonico, rinunciatario;

Vista la nota pervenuta a questa autorità di vigilanza in data 26 settembre 2017 con la quale il commissario governativo, nel presentare la relazione conclusiva sulla cooperativa sopra citata, richiede che la stessa sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Condiderato quanto emerge dalla suddetta relazione conclusiva nella quale il commissario governativo riferisce che la cooperativa è inattiva dalla metà del 2016;

Considerato che dalla stessa relazione risulta che i soci lavoratori hanno cessato ogni attività con le conseguenti formali chiusure delle posizioni lavorative tranne che per un ex dipendente per il quale l'ente è stato condannato al pagamento della somma di € 47.410,70 in forza di ordinanza del giudice del lavoro del Tribunale di Torino;

Considerato che il commissario governativo ha rilevato posizioni debitorie tributarie e contributive di cui all'ultimo bilancio relativo all'esercizio 2014 che non risultano essere state sanate;

Considerato che in data 26 ottobre 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Euro carni società cooperativa», con sede in Milano (MI) C.F. 07549300965 è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Marco Sasso del Verme, nato a Napoli (NA) il 15 settembre 1966 (C.F. SSSMRC66P15F839U), e domiciliato in Milano (MI), corso Matteotti, n. 1.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 28 novembre 2018

Il Ministro: DI MAIO

19A00566

DECRETO 22 dicembre 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «CO.CA. società cooperativa» in Vico Equense e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «CO.CA. società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2017, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 16.235,00 si riscontra una massa debitoria di € 64.579,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 49.478,00;

Considerato che in data 27 giugno 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «CO.CA. società cooperativa», con sede in Vico Equense (NA) (codice fiscale 04025371214) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Mario Iannucci, nato a Napoli il 13 marzo 1984 (C.F. NNCMRA84C13F839M), e domiciliato in Frattaminore (NA), via IV novembre, n. 9.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 dicembre 2018

Il Ministro: DI MAIO

19A00563

DECRETO 9 gennaio 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa Aurora a r.l.» in Brindisi e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Uecoop ha chiesto che la società «Società cooperativa Aurora a r.l.» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 120,00, si riscontrano una massa debitoria di € 41.097,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 40.977,00;

Considerato che in data 5 novembre 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata, ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e l'aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 19 dicembre 2018, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 19 dicembre 2018, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Gabriele Pellegrino;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa Aurora a r.l.» con sede in Brindisi, (codice fiscale 02011160740) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Gabriele Pellegrino, nato a Nardò (LE) il 3 dicembre 1978 (codice fiscale PLLGRL78T03F842S), ivi domiciliato in corso G. Galliano, 54.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 gennaio 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A00562

DECRETO 9 gennaio 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Confezioni Leamm società cooperativa» in Ugento e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Uecoop ha chiesto che la società «Confezioni Leamm società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 87.314,00, si riscontrano una massa debitoria di € 94.599,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 17.056,00;

Considerato che in data 2 novembre 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata, ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e l'aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 19 dicembre 2018, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 19 dicembre 2018, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Gabriele Pellegrino;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Confezioni Leamm società cooperativa», con sede in Ugento (LE), codice fiscale n. 04474720754 è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Gabriele Pellegrino, nato a Nardò (LE) il 3 dicembre 1978 (codice fiscale PLLGRL78T03F842S), ivi domiciliato in corso G. Galliano, 54.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 gennaio 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A00565

DECRETO 9 gennaio 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Fra impiegati ed operai società cooperativa» in Piacenza e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «Fra impiegati ed operai società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione nazionale di appartenenza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Vista la nota del 28 giugno 2018 con cui l'associazione di rappresentanza segnala l'urgenza dell'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2017, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di € 5.442,00, si riscontrano debiti a breve termine di € 65.054,00 ed un patrimonio netto negativo di € 56.165,00;

Considerato che il grado di insolvenza della cooperativa è rilevabile, altresì, dalla presenza presso il Tribunale di Piacenza di un'istanza di fallimento avanzata da un creditore;

Considerato che in data 13 novembre 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che in data 19 dicembre 2018, presso l'Ufficio di Gabinetto, e stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 19 dicembre 2018, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Davide Prandi;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Fra impiegati ed operai società cooperativa», con sede in Piacenza (PC), codice fiscale n. 00124870338, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Davide Prandi, (codice fiscale PRN DVD 70T13 H223M), nato a Reggio Emilia (RE) il 13 dicembre 1970 e ivi domiciliato in via Mentana, n. 7.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 gennaio 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A00567

DECRETO 9 gennaio 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «On line - società cooperativa sociale» in Deliceto e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «On Line - società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2017, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 62.206,00, si riscontrano una massa debitoria di € 302.115,00 ed un patrimonio netto negativo di € – 262.345,00;

Considerato che in data 5 novembre 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 19 dicembre 2018, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 19 dicembre 2018, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Matteo Mauro Albanese;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «On line - società cooperativa sociale» con sede in Deliceto (Foggia), (codice fiscale 03137070714) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Matteo Mauro Albanese nato a Foggia il 1° ottobre 1963 (codice fiscale LBNMTM63R01D643O), domiciliato in Lucera (FG) via R. Sorso n. 49.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 gennaio 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A00568

DECRETO 9 gennaio 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Raggi di sole società cooperativa sociale» in Putignano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Raggi di sole società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2017, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 1.570,00, si riscontrano una massa debitoria di € 30.522,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 28.952,00;

Considerato che in data 5 novembre 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 19 dicembre 2018, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 19 dicembre 2018, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Giuseppe Dragone;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Raggi di sole società cooperativa sociale», con sede in Putignano (BA), (codice fiscale 07345950724) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Giuseppe Dragone, (codice fiscale DRGGPP78M31E205B) nato a Grottaglie (TA) il 31 agosto 1978, e domiciliato in Bari via Guido Dorso n. 30.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 gennaio 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A00569

DECRETO 9 gennaio 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Okis 2 società cooperativa» in Reggio Emilia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione delle cooperative italiane ha chiesto che la società «Okis 2 società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione nazionale di appartenenza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 30 giugno 2017, allegata al verbale di revisione che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo, circolante di € 202.366,00, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di € 373.107,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 149.257,00;

Considerato che il grado di insolvenza della cooperativa è rilevabile, altresì, dalla presenza di debiti tributari e previdenziali, come esposto nella situazione patrimoniale aggiornata al 30 giugno 2016;

Considerato che in data 13 giugno 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che in data 19 dicembre 2018, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazioni a sorte in data 19 dicembre 2018, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott.ssa Federica Lenzini;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Okis 2 società cooperativa» con sede in Reggio Emilia (RE), (codice fiscale 02376210353) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Federica Lenzini, (codice fiscale LNZFRC71C69E512Y) nata a Legnano (VR) il 29 marzo 1971 e domiciliata in Reggio Emilia (RE), via Pansa, n. 55/I.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 gennaio 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A00570

DECRETO 9 gennaio 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Agriservice società cooperativa agricola in liquidazione» in Supersano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Agriservice società cooperativa agricola - in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2017, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 378.489,00, si riscontrano una massa debitoria di € 904.830,00 ed un patrimonio netto negativo di € – 526.341,00;

Considerato che in data 2 novembre 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 19 dicembre 2018, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 19 dicembre 2018, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Antonio Petracca;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Agriservice società cooperativa agricola - in liquidazione», con sede in Supersano (LE), (codice fiscale 03806180752) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Antonio Petracca, (codice fiscale PTRNTN61L13B506X) nato a Campi Salentina (LE) il 13 luglio 1961, e domiciliato in Galatone (LE), via Chiesa n. 3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 gennaio 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A00571

DECRETO 9 gennaio 2019.

Sostituzione del commissario liquidatore della «C.A.F. Consorzio agro forestale», in Monzuno.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 1988, con il quale la società cooperativa «C.A.F. Consorzio agro forestale», con sede in Monzuno (BO), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed i sigg.ri dott.ssa Laura Bianchi, rag. Alberto Sarti e dott. Renato Pelliccioni ne sono stati nominati commissari liquidatori;

Vista la nota pervenuta in data 14 aprile 2003, con la quale è stato comunicato il decesso del rag. Alberto Sardi;

Vista la nota pervenuta in data 10 novembre 2017, con la quale la dott.ssa Laura Bianchi ha comunicato di dimettersi dall'incarico conferitole;

Vista la nota pervenuta in data la nota del 27 aprile 2018, con la quale e stato comunicato il decesso del dott. Renato Pelliccioni;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Renato Pelliccioni dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore é stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle, dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa l'avv. Elena Ceserani (codice fiscale CSRLNE72L54A944H), nata a Bologna il 14 luglio 1972, ivi domiciliata in via S. Stefano, n. 29, in sostituzione del dott. Renato Pelliccioni, deceduto.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 gennaio 2018

Il Ministro: DI MAIO

19A00602

DECRETO 9 gennaio 2019.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Gruppo tecnologico di servizi società cooperativa in liquidazione», in Monte San Savino.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 23 gennaio 2018 n. 92/2018, con il quale la società cooperativa «Gruppo tecnologico di servizi società cooperativa in liquidazione», con sede in Monte San Savino (AR) (codice fiscale n. 02020170516) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il dott. Franco Arrigucci ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 23 aprile 2018 con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato le proprie dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 4 aprile 2018, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa il dott. Maurizio Cerofolini (codice fiscale CRFMRZ61D30A390U), nato ad Arezzo il 30 aprile 1961, ivi domiciliato, piazza Risorgimento n. 24, in sostituzione del dott. Franco Arrigucci, dimissionario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 gennaio 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A00604

DECRETO 9 gennaio 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «La vita è bella società cooperativa sociale», in Prato e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Uecoop ha chiesto che la società «La vita è bella società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della Uecoop, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 33.394,00 si riscontra una massa debitoria di € 47.513,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 14.429,00;

Considerato che in data 9 maggio 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, cosi come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata, ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e l'aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 19 dicembre 2018, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della tema segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 19 dicembre 2018, dal quale risulta l'individuazione del nominativo dell'avv. Roberto Mantovano;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La vita è bella società cooperativa sociale», con sede in Prato (codice fiscale n. 02218410971) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Roberto Mantovano (codice fiscale MNTRRT64H28F839M) nato a Napoli il 28 giugno 1964, e domiciliato in Roma, via della Panetteria n. 10.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 gennaio 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A00605

DECRETO 9 gennaio 2019.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Meridional Beton service società cooperativa in sigla M.B.S. soc. coop. in liquidazione», in Matera e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 6 settembre 2017, n. 390, con il quale la società cooperativa «Meridional Beton service società cooperativa in sigla M.B.S. soc. coop. in liquidazione», con sede in Matera, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Pasquale Mazzei ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 27 ottobre 2017 con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato la propria rinuncia all'incarico;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Pasquale Mazzei dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 19 dicembre 2018, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'ari 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 19 dicembre 2018, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Dante Tirico;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, Dante Tirico (codice fiscale TRCDNT63M12H307V), nato a Rionero in Vulture (PZ) il 12 agosto 1963, ivi domiciliato, via Fontanelle n. 12, in sostituzione del dott. Pasquale Mazzei, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 gennaio 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A00606

DECRETO 9 gennaio 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «L'opportunità società cooperativa sociale», in Pisa e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative ha chiesto che la società «L'opportunità società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della Confcooperative, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione economico-patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2017, acquisita in sede di revisione, dalla quale si evince una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale pari ad € 8.639,00 si riscontra una massa debitoria pari ad € 22.049,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € - 13.753,00;

Considerato che in data 20 agosto 2018 é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della società ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 19 dicembre 2018, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 19 dicembre 2018, dal quale risulta l'individuazione del nominativo dell'avv. Lorenzo Signorini:

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «L'opportunità società cooperativa sociale», con sede in Pisa (codice fiscale n. 02090640505) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Lorenzo Signorini (codice fiscale SGNLNZ81T29G702X) nato a Pisa il 29 dicembre 1981, ivi domiciliato, via Lungarno Buozzi n. 3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 gennaio 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A00607

DECRETO 9 gennaio 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Waldorf Orsanmichele Firenze cooperativa sociale onlus in liquidazione», in Firenze e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la AGCI ha chiesto che la società «Waldorf Orsanmichele Firenze cooperativa sociale onlus in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della AGCI, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2017, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 13.440,00, si riscontra una massa debitoria di € 207.163,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 219.571,00;

Considerato che in data 30 aprile 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 19 dicembre 2018, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 19 dicembre 2018, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Francesco Del Mazza;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Waldorf Orsanmichele Firenze cooperativa sociale onlus in liquidazione», con sede in Firenze (codice fiscale n. 06362560481) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Francesco Del Mazza (codice fiscale DLMFNC68E20E2021) nato a Grosseto il 20 maggio 1968, ivi domiciliato, via Legnano n. 2/B.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 gennaio 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A00608

DECRETO 9 gennaio 2019.

Sostituzione del commissario liquidatore della «SVD servizi vendita e distribuzione società cooperativa», in Pescara e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale n. 309 del 18 maggio 2018, con il quale la società cooperativa «SVD servizi vendita e distribuzione società cooperativa», con sede in Pescara, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la dott.ssa Ligia Di Giulio ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 8 giugno 2018, con la quale il citato commissario liquidatore non ha accettato l'incarico;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione della dott.ssa Ligia Di Giulio dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 4 aprile 2018, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae* è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Roberto Costantini (codice fiscale CSTRRT62E02C352B), nato a Catanzaro il 2 maggio 1962, domiciliato in Pescara, via Alfonso di Vestea n. 15, in sostituzione della dott.ssa Ligia Di Giulio, rinunciataria.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via straordinaria dinnanzi ai Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 gennaio 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A00609

DECRETO 14 gennaio 2019.

Scioglimento della «Cooperativa agricola Le Falconiane S.C.», in Forano e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dalla UECOOP Unione europea delle cooperative, concluse con la proposta di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile nei confronti della società cooperativa «Cooperativa agricola Le Falconiane S.C.»;

Considerato che dalla visura camerale aggiornata si evince il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi e che, essendo l'ultimo bilancio depositato risalente all'esercizio 2013, non si ravvisano i presupposti per la continuità aziendale, tipici dell'istituto di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Ritenuto che sussistono, pertanto, i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Considerato che in data 8 giugno 2018 e stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento di scioglimento per atto dell'autorità, portando, pertanto, a conoscenza della cooperativa la nuova proposta sanzionatoria decisa dalla amministrazione procedente;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata, ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Tenuto conto che l'ente risulta pertanto trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative in data 20 dicembre 2018 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa agricola Le Falconiane S.C.» con sede in Forano (RI) (codice fiscale n. 01098380577), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Roberto Mantovano nato a Napoli il 28 giugno 1964 (codice fiscale MNTRRT64H28F839M), domiciliato in Roma Lungotevere Michelangelo n. 9.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 14 gennaio 2019

p. Il direttore generale: SCARPONI

19A00603

DECRETO 14 gennaio 2019.

Scioglimento della «Forma Mentis società cooperativa», in Lecce e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione effettuata dal revisore incaricato dalla LEGACOOP Lega nazionale delle cooperative e mutue e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che in data 9 ottobre 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative in data 20 dicembre 2018 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Forma Mentis società cooperativa» con sede in Lecce, (codice fiscale n. 04254900758), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Mauro Cesarini nato a Roma il 15 settembre 1973 (codice fiscale CSRMRA73P15H501E), domiciliato in Foligno (PG) via Sportella Marini n. 27.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 14 gennaio 2019

p. Il direttore generale: SCARPONI

19A00610

DECRETO 14 gennaio 2019.

Scioglimento della «Def Service - società cooperativa», in Copertino e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400175 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione effettuata dal revisore incaricato dalla Confcooperative confederazione cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che in data 7 giugno 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite raccomandata inviata alla sede legale della cooperativa, come risultante da visura camerate, non disponendo la società di posta elettronica certificata, e stata restituita con la dicitura «sconosciuto» e che, quindi, la cooperativa risulta non reperibile, situazione che risulta immutata ad oggi;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative in data 20 dicembre 2018 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa DEF Service - società cooperativa, con sede in Copertino (LE) (codice fiscale n. 04151530757), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Antonio Petracca (codice fiscale PTRNTN61L13B506X) nato a Campi Salentina (LE) il 13 luglio 1961 e domiciliato in Galatone (LE), via Chiesa n. 3.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 14 gennaio 2019

p. Il direttore generale: SCARPONI

19A00611

DECRETO 14 gennaio 2019.

Scioglimento della «Società cooperativa agricola giovanile Millefoglie», in Presicce e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione effettuata dal revisore incaricato dalla Confcooperative confederazione cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che in data 30 aprile 2018 e stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite raccomandata inviata alla sede legale della cooperativa, come risultante da visura camerale, non disponendo la società di posta elettronica certificata, e stata restituita con la dicitura «sconosciuto» e che, quindi, la cooperativa risulta non reperibile, situazione che risulta immutata ad oggi;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative in data 20 dicembre 2018 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa agricola giovanile Millefoglie» con sede in Presicce (LE) (codice fiscale n. 02025390754), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Anna Marra (codice fiscale MRRNNA59P67D863D) nata a Galatone (LE) il 27 settembre 1959 e ivi domiciliata in Contrada Aparo.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 14 gennaio 2019

p. Il direttore generale: SCARPONI

19A00612

DECRETO 22 gennaio 2019.

Chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazione relative alla procedura a sportello prevista dall'intervento in favore di progetti di ricerca e sviluppo nei settori applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente relativi a «Fabbrica intelligente» e «Agrifood».

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 maggio 2013, n. 113, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono state individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;

Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 3 novembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2015, reg.ne prev. n. 78, con il quale è stata approvata la convenzione stipulata in data 29 ottobre 2014 tra il Ministero dello sviluppo economico e Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale S.p.a., in qualità di mandataria del raggruppamento temporaneo di operatori economici, costituitosi con atto del 23 ottobre 2014, per l'affidamento del servizio di assistenza e supporto al Ministero dello sviluppo economico per l'espletamento degli adempimenti tecnico-amministrativi e istruttori connessi alla concessione, all'erogazione, ai controlli e al monitoraggio delle agevolazioni concesse in favore di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 giugno 2018, n. 137, inerente all'intervento del Programma operativo nazionale «Im-

prese e competitività» 2014-2020 FESR e del Fondo per la crescita sostenibile finalizzato a dare attuazione alla Strategia nazionale di specializzazione intelligente attraverso la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di progetti di ricerca e sviluppo nei settori applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente relativi a «Fabbrica intelligente», «Agrifood» e «Scienze della vita»;

Visto, in particolare, l'art. 7 del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018, che rende complessivamente disponibili per la concessione delle agevolazioni di cui al medesimo decreto risorse pari a euro 562.718.000,00, di cui: euro 225.087.200,00 per il settore applicativo «Fabbrica intelligente»; euro 225.087.200,00 per il settore applicativo «Agrifood» ed euro 112.543.600,00 per il settore applicativo «Scienze della vita»;

Visto, altresì, l'allegato n. 3 al predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018, che riporta il dettaglio delle risorse di cui al suddetto art. 7, suddivise per settore applicativo e tipologia di procedura, prevedendo, per la procedura a sportello di cui al Capo III dello stesso decreto 5 marzo 2018, le seguenti risorse:

regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia): euro 63.519.800,00 per il settore applicativo «Fabbrica intelligente» ed euro 63.519.800,00 per il settore applicativo «Agrifood»;

regioni in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna): euro 20.000.000,00 per il settore applicativo «Fabbrica intelligente» ed euro 20.000.000,00 per il settore applicativo «Agrifood»;

Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 20 novembre 2018, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 novembre 2018, n. 278, che stabilisce, tra l'altro, le modalità e i termini per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito della procedura a sportello di cui al Capo III del decreto ministeriale 5 marzo 2018;

Visto, in particolare, l'art. 7, comma 2, del predetto decreto direttoriale 20 novembre 2018, che prevede che le proposte progettuali a valere sulle agevolazioni previste dalla procedura a sportello di cui al Capo III del decreto ministeriale 5 marzo 2018 possono essere presentate, dalle ore 10,00 alle ore 19,00 di tutti i giorni lavorativi, a partire dal 22 gennaio 2019;

Visto, altresì, l'art. 8 del medesimo decreto direttoriale 20 novembre 2018, che stabilisce:

al comma 1, che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, le imprese hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle risorse finanziarie rispettivamente disponibili per le regioni meno sviluppate e per le regioni in transizione, di cui all'art. 2, commi 2 e 3, del medesimo decreto direttoriale;

al comma 2, che il Ministero dello sviluppo economico comunica tempestivamente, con provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel proprio sito internet, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, che, con il medesimo provvedimento, è disposta la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande e che le domande presentate nelle more della chiusura dello sportello che non trovano copertura finanziaria si considerano decadute;

al comma 3, che le domande di agevolazione accedono alla fase istruttoria sulla base dell'ordine cronologico giornaliero di presentazione e che le domande presentate nello stesso giorno sono considerate come pervenute nello stesso istante, indipendentemente dall'ora e dal minuto di presentazione;

al comma 4, che, nel caso in cui le risorse finanziarie residue disponibili, a seconda dei casi, per le regioni meno sviluppate e le regioni in transizione, non consentano l'accoglimento integrale delle domande presentate nello stesso giorno, le domande stesse sono ammesse all'istruttoria in base alla posizione assunta nell'ambito di una specifica graduatoria di merito, formata dal Ministero dello sviluppo economico in ordine decrescente in relazione al punteggio relativo all'elemento di valutazione «solidità economico-finanziaria» di cui all'art. 10, comma 1, lettera *a)*, numero 3, dello stesso decreto direttoriale, secondo le modalità indicate nel medesimo art. 10, utilizzando i dati così come esposti dai soggetti proponenti nella dichiarazione sostitutiva d'atto notorio di cui all'allegato n. 4 del medesimo decreto direttoriale, fatta salva l'eventuale successiva revisione a seguito delle verifiche relative all'attività istruttoria;

Considerato che, come comunicato dal Soggetto gestore, alle ore 19,00 della giornata del 22 gennaio 2019 risultano presentate domande di agevolazione alle quali corrisponde un fabbisogno complessivo superiore alle risorse disponibili richiamate in precedenza per:

il settore applicativo «Agrifood» nei territori delle regioni meno sviluppate e delle regioni in transizione;

il settore applicativo «Fabbrica intelligente» nei territori delle regioni meno sviluppate e delle regioni in transizione;

Considerato che, ai sensi del citato art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell'art. 8, comma 2, del più volte citato decreto direttoriale 20 novembre 2018, si rende necessario comunicare l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per le domande di agevolazione afferenti ai predetti settori applicativi e territori e, conseguentemente, procedere alla chiusura dello sportello per la presentazione delle medesime domande;

Decreta:

Art. 1.

Esaurimento delle risorse finanziarie disponibili e chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione

1. Per le motivazioni richiamate in premessa, si comunica l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili destinate alla realizzazione dei progetti di ricerca e sviluppo di cui al Capo III del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018 di cui in premessa, inerenti a:

a) settore applicativo «Agrifood» nei territori delle regioni meno sviluppate e delle regioni in transizione;

b) settore applicativo «Fabbrica intelligente» nei territori delle regioni meno sviluppate e delle regioni in transizione.

2. A seguito di quanto comunicato al comma 1, è disposta, con effetto dal 23 gennaio 2019, la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione inerenti ai settori applicativi ed ai territori di cui allo stesso comma 1.

3. Ai sensi dell'art. 8, commi 3 e 4, del decreto direttoriale 20 novembre 2018 richiamato nelle premesse, le domande presentate tra le ore 10,00 e le ore 19,00 del 22 gennaio 2019 sono considerate come pervenute nello stesso istante, indipendentemente dall'ora e dal minuto di presentazione, e sono ammesse all'istruttoria in base alla posizione assunta nell'ambito di una specifica graduatoria di merito fino a esaurimento delle disponibilità finanziarie. La graduatoria è formata dal Ministero dello sviluppo economico in ordine decrescente in relazione al punteggio relativo all'elemento di valutazione «solidità economico-finanziaria» di cui all'art. 10, comma 1, lettera *a)*, numero 3, del medesimo decreto direttoriale 20 novembre 2018. In caso di parità di punteggio tra più progetti, prevale il progetto con il minor costo presentato. Le domande sono ammesse solo se integralmente coperte dalle suddette disponibilità.

4. L'istruttoria delle domande al momento non ammesse a tale fase avverrà qualora per le domande già ammesse dovessero risultare disponibili risorse finanziarie in esito alle relative valutazioni istruttorie da parte del Soggetto gestore. Analogamente si procederà qualora le attuali risorse finanziarie disponibili richiamate nelle premesse dovessero essere integrate.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nonché nei siti istituzionali del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it) e del Soggetto gestore (https://fondocrescitasostenibile.mcc.it).

Roma, 22 gennaio 2019

Il direttore generale: SAPPINO

19A00620

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 23 gennaio 2019.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il territorio dei comuni di Zafferana Etnea, Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant'Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena della provincia di Catania il giorno 26 dicembre 2018. (Ordinanza n. 570).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che il giorno 26 dicembre 2018 ha colpito il territorio dei Comuni di Zafferana Etnea, Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant'Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena della provincia di Catania;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 566 del 28 dicembre 2018 e n. 567 del 7 gennaio 2019, recanti interventi urgenti di protezione civile in conseguenza del citato evento sismico;

Ravvisata la necessità di provvedere all'adozione di tutte le iniziative necessarie volte a garantire la realizzazione degli interventi previsti per il superamento dell'emergenza in rassegna;

Acquisita l'intesa della Regione Siciliana;

Dispone:

Art. 1.

Interventi di pronto ripristino sul patrimonio edilizio privato

1. L'art. 6 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 566 del 28 dicembre 2018 è sostituito dal seguente:

«1. Nell'ambito degli interventi di prima assistenza alla popolazione, al fine di favorire l'immediato utilizzo del patrimonio edilizio privato danneggiato da parte dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata danneggiata e sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito dell'evento sismico di cui in premessa, il Commissario delegato, avvalendosi dei sindaci, è autorizzato ad assegnare un contributo al proprietario dell'immobile — ovvero agli altri soggetti di cui al comma 3 — nel limite massimo di euro 25.000,00 per unità immobiliare, da utilizzare per il ripristino in tempi rapidi della funzionalità degli immobili, mediante la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria volti a ristabilire le condizioni ante evento degli immobili danneggiati e, ove necessario, a rinnovare e sostituire, o eventualmen-

te rinforzare, le parti strutturali danneggiate attraverso interventi di riparazione o locali, come individuati dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni ai punti 8.4 e 8.4.1, e le finiture strettamente connesse nonché gli impianti, conseguendo la revoca dei predetti provvedimenti di sgombero. Il Commissario delegato è altresì autorizzato ad erogare un contributo a titolo di ristoro delle spese relative al ripristino o alla sostituzione dei beni mobili distrutti o danneggiati ubicati nella predetta abitazione, determinato nella misura massima di 300,00 euro per ciascun vano catastale danneggiato e comunque nel limite massimo di 1.500,00 euro. Tale contributo è riconosciuto solo per i vani catastali principali quali: cucina, camera, sala.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, nel caso in cui l'abitazione di cui al comma 1 sia parte di edifici costituiti da più unità immobiliari, è presentato — per il tramite di unico soggetto a tal fine delegato dai singoli aventi diritto — un progetto unitario per l'intero edificio, secondo le procedure di cui al comma 5, finalizzato alla realizzazione di tutti gli interventi previsti al comma 1 ed alla citata revoca del provvedimento di sgombero. In tal caso il Commissario delegato è autorizzato a quantificare una maggiorazione del contributo riconosciuto ad ogni singola unità immobiliare nella misura massima del 35% e comunque fino a quanto necessario nel limite complessivo massimo di euro 25.000,00, da erogare ad un unico soggetto delegato, per la riparazione delle parti comuni dell'immobile.

3. Il contributo di cui ai commi 1 e 2 può essere richiesto dal proprietario dell'unità immobiliare, oppure dal conduttore o dal soggetto a tal fine delegato dai singoli aventi diritto; in tal caso il richiedente deve acquisire e allegare alla domanda di cui al comma 5 specifica autorizzazione del proprietario e di tutti i comproprietari al ripristino dei danni all'immobile.

4. Per ogni unità immobiliare è ammissibile una sola domanda di contributo.

5. Per le finalità di cui al comma 1, entro il termine di novanta giorni dalla notifica dell'ordinanza di sgombero, a pena di irricevibilità, i soggetti interessati, ovvero quelli appositamente delegati per le fattispecie di cui al comma 2, devono presentare al comune ove è ubicato l'immobile apposita domanda di contributo corredata: della copia del provvedimento di sgombero di cui al comma 1; dell'attestazione di deposito o dell'istanza autorizzativa prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 per gli interventi edilizi; di una dichiarazione asseverata da parte di un professionista abilitato che documenti il nesso di causalità tra l'evento sismico in argomento e lo stato della costruzione, con l'individuazione dei danni, la descrizione progettuale dei lavori da farsi e la valutazione economica degli interventi da effettuare mediante computo metrico estimativo e quadro economico dell'intervento, ivi comprese le competenze tecniche omnicomprensive nella misura massima del 10% dell'importo dei lavori. La relazione asseverata attesta altresì la finalità e la idoneità del ripristino funzionale nei termini di cui al comma 1, ai fini della revoca dell'ordinanza di sgombero.

6. I comuni istruiscono le istanze, e ne comunicano al richiedente l'approvazione o il rigetto entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di ricezione, previa verifica dei requisiti e criteri contenuti nel presente articolo, in particolare in ordine: alla condizione che dette istanze corrispondano effettivamente ad abitazione principale, abituale e continuativa del nucleo familiare per il quale viene richiesto il contributo, ricompresa in edifici oggetto dei provvedimenti di sgombero di cui al comma 1; alla sussistenza del nesso di causalità tra i danni attestati dalla relazione di cui al comma 5 e l'evento sismico del 26 dicembre 2018; alla regolarità urbanistica, catastale ed edilizia dell'immobile; alla completezza della documentazione; alla rispondenza degli interventi proposti ai fini del ripristino funzionale e della possibilità di revoca dell'ordinanza di sgombero; alla congruità della stima economica degli interventi a fronte del danno rappresentato, stabilendo il contributo massimo concedibile, nei limiti previsti dai commi 1 e 2.

7. Nel termine perentorio di quattro mesi decorrente dalla data di approvazione della domanda di contributo, a pena di decadenza del diritto al contributo medesimo, gli interventi disciplinati dal presente articolo devono essere ultimati e nei successivi trenta giorni deve essere redatto il certificato di regolare esecuzione da parte del direttore dei lavori. Il contributo spettante è corrisposto direttamente all'impresa affidataria dei lavori ovvero al beneficiario secondo le modalità di erogazione regolamentate con provvedimento del Commissario delegato.

8. I contributi di cui ai commi 1 e 2 non possono essere riconosciuti per immobili, o loro porzioni, realizzati in violazione delle vigenti disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi; non possono altresì essere riconosciuti per immobili che, alla data dell'evento calamitoso, non risultano iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto né per fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione.

9. Il riconoscimento del contributo di cui ai commi 1 e 2 è alternativo all'erogazione, a favore del nucleo familiare del quale l'unità immobiliare oggetto di richiesta ai sensi dei medesimi commi costituisce abitazione principale, abituale e continuativa, del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'art. 3 ovvero di altre forme di assistenza alloggiativa, ivi compresa quella alberghiera, che possono comunque continuare ad essere erogate fino alla data di notifica del provvedimento di revoca dell'ordinanza di sgombero.

10. Per le unità abitative in locazione o in comodato alla data dell'evento sismico in argomento, la concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 2 è subordinata all'impegno, assunto da parte del proprietario in sede di presentazione della domanda di contributo, alla prosecuzione alle medesime condizioni del rapporto di locazione o di comodato, successivamente all'esecuzione dell'intervento e per un periodo non inferiore a due anni dalla revoca dell'ordinanza di sgombero.

11. Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a privati diversi dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, dopo la data del 26 dicembre 2018 e prima del completamento degli interventi di cui al presente articolo ovvero entro due anni dalla revoca del provvedimento di sgombero, non ha diritto al contributo di cui ai commi 1 e 2 ed è tenuto al rimborso delle somme eventualmente percepite, maggiorate degli interessi legali.

12. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciuti solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative.

13. I contributi di cui al comma 1 sono alternativi alle eventuali successive provvidenze finalizzate alla ricostruzione.

14. Tra le unità immobiliari danneggiate e possibili destinatarie dei contributi di cui ai commi 1 e 2, sono da intendersi anche quelle destinate ad uso commerciale, produttivo od ufficio, la cui riparazione dei danni sia strumentale al recupero della funzionalità dell'intera unità strutturale di cui fanno parte.

15. Gli interventi ricadenti nel presente articolo sono ricompresi nel Piano degli interventi urgenti di cui all'art. 1, comma 5.».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2019

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

19A00619

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano Caripul

Estratto determina AAM/PPA n. 64 del 16 gennaio 2019

Trasferimento di titolarità: MC1/2018/509

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Actelion Registration Limited, con sede in 389 Chiswick High Road (Chiswick Tower 13TH Floor), London, Regno Unito.

Medicinale CARIPUL.

Confezioni:

A.I.C. n. 042119014 - «0,5 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 0,5 mg;

A.I.C. n. 042119026 - «1,5 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 1,5 mg;

A.I.C. n. 042119038 - «0,5 mg polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flaconcino di polvere in vetro da 0,5 mg + 1 contenitore in ldpe di solvente da 100 ml;

A.I.C. n. 042119040 - «1,5 mg polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flaconcino di polvere in vetro da 1,5 mg + 1 contenitore in ldpe di solvente da 100 ml

alla società Janssen-Cilag International N.V., con sede in Turnhoutseweg, 30, Beersee, Belgio.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A00572

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Enapren»

Estratto determina AAM/PPA n. 66 del 16 gennaio 2019

Trasferimento di titolarità: MC1/2018/472

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Merck Sharp & Dohme Limited, con sede in Hertford Road - Hoddesdon, Hertfordshire, EN11 9BU Regno Unito.

Medicinale: ENAPREN.

Confezioni e n. A.I.C.:

«20 mg compresse» 14 compresse - 025682028

«5 mg compresse» 28 compresse - 025682042

«20 mg compresse» 28 compresse - 025682079

«5 mg compresse» 56 compresse in blister AL/AL - 025682319

alla società: MSD Italia S.r.l., con sede in via Vitorchiano, 151 - Roma, con codice fiscale 00422760587.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Proroga commercializzazione lotti
con confezionamento non aggiornato

È autorizzata la proroga della commercializzazione per ulteriori sei mesi, con foglio illustrativo ed etichette non aggiornate, a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente determina, della seguente confezione e lotti:

Medicinale	A.I.C. Confezione	Lotti
ENAPREN «20 mg compresse» 14 compresse»	025682028	W180471 W180555 W180546 W180547 W180548 W185003 W185004 W185009 W185010
ENAPREN «5 mg compresse» 28 compresse	025682042	W180529 W180545 W185001 W185002 W185007 W185008

Le confezioni sopracitate potranno essere dispensate al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A00577

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Igroseles», «Lorans» e «Seles Beta».

Estratto determina AAM/PPA n. 57 del 16 gennaio 2019

Trasferimento di titolarità: AIN/2018/2446

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società UCB Pharma S.p.a. (codice fiscale 00471770016) con sede legale e domicilio fiscale in via Varesina, 162 - 20156 Milano

Medicinale: IGROSELES.

Confezioni e n. A.I.C.:

«100 mg + 25 mg compresse» 28 compresse - 024763056;

«50 mg + 12,5 mg compresse» 28 compresse - 024763068.

Medicinale: LORANS.

Confezioni e n. A.I.C.:

«1 mg compresse» 30 compresse - 023001023

«2,5 mg compresse» 30 compresse - 023001047

«2 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 10 ml - 023001074

«1 mg compresse» 20 compresse - 023001086

«2,5 mg compresse» 20 compresse - 023001098

Medicinale: SELES BETA.

Confezione e n. A.I.C.: «100 mg compresse» 50 compresse - 024325060,

alla società: Teofarma S.r.l. (codice fiscale 01423300183) con sede legale e domicilio fiscale in via Fratelli Cervi, 8 - 27010 Valle Salimbene (Pavia).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali sopraindicati deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti dei medicinali, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A00578

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dona»

Estratto determina AAM/PPA n. 59 del 16 gennaio 2019

Codice pratica: VN2/2017/375.

Autorizzazione delle variazioni: B.II.d.1.d - B.II.d.1.e - B.II.d.2.a - B.II.f.1.d B.II.d.1.

Sono autorizzate le seguenti variazioni:

soppressione di un parametro di specifica alla shelf-life;

ampliamento di un limite di specifica nel prodotto finito rispetto a quello attualmente autorizzato alla shelf-life;

modifica minore di una procedura di prova approvata;

aggiunta di un fattore di correzione in una formula;

modifica delle condizioni di conservazione del prodotto finito: conservare a temperatura inferiore a 25°C;

modifica della descrizione di un parametro di specifica nel prodotto finito

relativamente al medicinale «DONA», nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 026023085 - «750 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in flacone PE;

A.I.C. n. 026023097 - «750 mg compresse rivestite con film» 180 compresse in flacone PE.

Titolare A.I.C.: Rottapharm S.p.a. (codice fiscale 04472830159) con sede legale e domicilio fiscale in Galleria Unione, 5 - 20122 Milano.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della determina, di cui al presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A00579

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sotalex»

Estratto determina AAM/PPA n. 56 del 16 gennaio 2019

Trasferimento di titolarità: AIN/2018/2151.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Bristol Myers Squibb S.r.l. (codice fiscale 00082130592) con sede legale e domicilio fiscale in Piazzale dell'Industria, 40-46, 00144 - Roma.

Medicinale: SOTALEX.

Confezione A.I.C. n. 023245020 - «80 mg compresse» 40 compresse,

alla società: Cheplapharm Arzneimittel Gmbh con sede legale e domicilio in Bahnhofstr. 1A, 17498 - Mesekenhagen (Germania).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A00580

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano

Estratto determina AAM/PPA n. 55 del 16 gennaio 2019

Trasferimento di titolarità: AIN/2018/2440.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Therabel Gienne Pharma S.p.a. (codice fiscale 11957290155) con sede legale e domicilio fiscale in via Roberto Koch 1/2, 20152 - Milano:

medicinale: DOLAUT;

confezioni:

A.I.C. n. 033913017 - «4% gel» flacone con erogatore 25 g;

A.I.C. n. 033913029 - «4 % gel» flacone vetro con erogatore da 15 g;

medicinale: DOLAUT GOLA;

confezioni:

A.I.C. n. 036497016 - «0,25 % collutorio» flacone 150 ml;

A.I.C. n. 036497028 - «2,5 mg/ml spray per mucosa orale» flacone in vetro da 15 ml;

medicinale: DOLAUT MONO;

confezioni:

A.I.C. n. 038353013 - «14 mg cerotto medicato» 4 cerotti;

A.I.C. n. 038353025 - «14 mg cerotto medicato» 8 cerotti;

medicinale: GADRAL;

confezioni:

A.I.C. n. 033232012 - «800 mg compresse masticabili» 40 compresse;

A.I.C. n. 033232024 - «800 mg/10 ml sospensione orale» 40 bustine;

A.I.C. n. 033232036 - «800 mg/10 ml sospensione orale» flacone 250 ml;

medicinale: KADIUR;

confezioni:

A.I.C. n. 025166024 - «50 mg + 5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

A.I.C. n. 025166036 - «50 mg + 5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

medicinale: LEVOBREN;

confezioni:

A.I.C. n. 027210018 - «25 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 027210020 - «50 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 027210032 - «100 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 027210044 - «12,5 mg/ml soluzione iniettabile» 6 fiale da 2 ml;

A.I.C. n. 027210057 - «25 mg/ml soluzione iniettabile» 6 fiale da 2 ml;

A.I.C. n. 027210069 - «25 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone 20 ml;

medicinale: LUVION;

confezioni:

A.I.C. n. 024273043 - «100 mg capsule rigide» 10 capsule;

A.I.C. n. 024273056 - «100 mg capsule rigide» 20 capsule;

A.I.C. n. 024273070 - «200 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile uso endovenoso» 6 flaconi liofilizzati + 6 fiale;

A.I.C. n. 024273082 - «50 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 024273094 - «50 mg compresse» 40 compresse;

medicinale: PRONTALGIN;

confezioni:

A.I.C. n. 033074016 - «100 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone da 10 ml;

A.I.C. n. 033074028 - «50 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 100 mg/2 ml;

A.I.C. n. 033074030 - «50 mg capsule rigide» 20 capsule;

A.I.C. n. 033074042 - 1 tubo in polipropilene da 10 compresse effervescenti da 50 mg;

A.I.C. n. 033074055 - 1 tubo in polipropilene da 20 compresse effervescenti da 50 mg;

A.I.C. n. 033074067 - 2 tubi in polipropilene da 15 compresse effervescenti da 50 mg;

medicinale: SERACTIL;

confezioni:

A.I.C. n. 034765014 - 10 compresse rivestite con film in blister pvc/pvdc/al da 200 mg;

A.I.C. n. 034765026 - 20 compresse rivestite con film in blister pvc/pvdc/al da 200 mg;

A.I.C. n. 034765038 - 30 compresse rivestite con film in blister pvc/pvdc/al da 200 mg;

A.I.C. n. 034765040 - 50 compresse rivestite con film in blister pvc/pvdc/al da 200 mg;

A.I.C. n. 034765053 - 60 compresse rivestite con film in blister pvc/pvdc/al da 200 mg;

A.I.C. n. 034765065 - 100 compresse rivestite con film in blister pvc/pvdc/al da 200 mg;

A.I.C. n. 034765077 - 10 compresse rivestite con film in blister pvc/pvdc/al da 300 mg;

A.I.C. n. 034765089 - 20 compresse rivestite con film in blister pvc/pvdc/al da 300 mg;

A.I.C. n. 034765091 - 30 compresse rivestite con film in blister pvc/pvdc/al da 300 mg;

A.I.C. n. 034765103 - 50 compresse rivestite con film in blister pvc/pvdc/al da 300 mg;

A.I.C. n. 034765115 - 60 compresse rivestite con film in blister pvc/pvdc/al da 300 mg;

A.I.C. n. 034765127 - 100 compresse rivestite con film in blister pvc/pvdc/al da 300 mg;

A.I.C. n. 034765139 - 10 compresse rivestite con film in blister pvc/pvdc/al da 400 mg;

A.I.C. n. 034765141 - 20 compresse rivestite con film in blister pvc/pvdc/al da 400 mg;

A.I.C. n. 034765154 - 30 compresse rivestite con film in blister pvc/pvdc/al da 400 mg;

A.I.C. n. 034765166 - 50 compresse rivestite con film in blister pvc/pvdc/al da 400 mg;

A.I.C. n. 034765178 - 60 compresse rivestite con film in blister pvc/pvdc/al da 400 mg;

A.I.C. n. 034765180 - 100 compresse rivestite con film in blister pvc/pvdc/al da 400 mg;

A.I.C. n. 034765204 - «300 mg polvere per sospensione orale» 1 scatola da 30 bustine;

A.I.C. n. 034765216 - «400 mg polvere per sospensione orale» 1 scatola da 10 bustine;

A.I.C. n. 034765228 - «400 mg polvere per sospensione orale» 1 scatola da 30 bustine;

A.I.C. n. 034765230 - «400 mg polvere per sospensione orale» 1 scatola da 40 bustine;

A.I.C. n. 034765279 - «400 mg polvere per sospensione orale» 1 scatola da 20 bustine;

medicinale: TRALODIE;

confezioni:

A.I.C. n. 035986013 - 10 capsule a rilascio prolungato in blister pvc/alu da 100 mg;

A.I.C. n. 035986025 - 20 capsule a rilascio prolungato in blister pvc/alu da 100 mg;

A.I.C. n. 035986037 - 30 capsule a rilascio prolungato in blister pvc/alu da 100 mg;

A.I.C. n. 035986049 - 60 capsule a rilascio prolungato in blister pvc/alu da 100 mg;

A.I.C. n. 035986052 - 10 capsule a rilascio prolungato in blister pvc/alu da 150 mg;

A.I.C. n. 035986064 - 20 capsule a rilascio prolungato in blister pvc/alu da 150 mg;

A.I.C. n. 035986076 - 30 capsule a rilascio prolungato in blister pvc/alu da 150 mg;

A.I.C. n. 035986088 - 60 capsule a rilascio prolungato in blister pvc/alu da 150 mg;

A.I.C. n. 035986090 - 10 capsule a rilascio prolungato in blister pvc/alu da 200 mg;

A.I.C. n. 035986102 - 20 capsule a rilascio prolungato in blister pvc/alu da 200 mg;

A.I.C. n. 035986114 - 30 capsule a rilascio prolungato in blister pvc/alu da 200 mg;

A.I.C. n. 035986126 - 60 capsule a rilascio prolungato in blister pvc/alu da 200 mg;

Sono ora trasferite, in seguito alla procedura di fusione per incorporazione, alla società Neopharmed Gentili S.p.a. (codice fiscale 06647900965) con sede legale e domicilio fiscale in Via San Giuseppe Cottolengo, 15, 20143 - Milano.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali sopraindicati deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti dei medicinali, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A00581

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano

Estratto determina AAM/PPA n. 54 del 16 gennaio 2019

Trasferimento di titolarità: AIN/2018/2439.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Mediolanum Farmaceutici S.p.a. (codice fiscale 01689550158) con sede legale e domicilio fiscale in via San G. Cottolengo, 15, 20143 - Milano.

Medicinale: ALAPRIL;

Confezioni:

A.I.C. n. 026837017 - «5 mg compresse» 14 compresse;

A.I.C. n. 026837029 - «20 mg compresse» 14 compresse;

A.I.C. n. 026837043 - «5 mg compresse» 28 compresse;

A.I.C. n. 026837056 - «20 mg compresse» 28 compresse;

Medicinale: CERCHIO;

Confezioni:

A.I.C. n. 037736016 - «10 mg compresse» 20 compresse divisibili;

A.I.C. n. 037736028 - «10 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 20 ml;

Medicinale: CHIARO;

Confezioni: A.I.C. n. 035319019 - «250 mg compresse rivestite» 30 compresse;

Medicinale: CLAVOMED;

Confezioni:

A.I.C. n. 037185016 - «875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine;

A.I.C. n. 037185028 - «875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse;

Medicinale: FERRO TRE;

Confezioni: A.I.C. n. 024355048 - «2 g/10 ml soluzione orale» 10 contenitori monodose da 10 ml;

Medicinale: KOCEFAN;

Confezioni:

A.I.C. n. 035965019 - «250 mg/ 2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 2 ml;

A.I.C. n. 035965021 - «500 mg/ 2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 2 ml;

A.I.C. n. 035965033 - «1 g/ 3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 3,5 ml;

A.I.C. n. 035965045 - «1 g/ 10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 10 ml;

A.I.C. n. 035965058 - «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flacone polvere;

Medicinale: KOVILEN;

Confezioni: A.I.C. n. 028732016 - «2% collirio, soluzione» 1 flacone da 5 ml;

Medicinale: KOVINAL;

Confezioni: A.I.C. n. 028716013 - «1% spray nasale, soluzione» 1 flacone 30 ml;

Medicinale: LATAY;

Confezioni:

A.I.C. n. 038613028 - «0,005 % collirio, soluzione» 1 flacone da 2,5 ml;

A.I.C. n. 038613030 - «0,005% collirio, soluzione» 30 contenitori monodose da 0,2 ml;

Medicinale: MEDIPO;

Confezioni:

A.I.C. n. 028370017 - «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

A.I.C. n. 028370029 - «20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

A.I.C. n. 028370043 - «40 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

A.I.C. n. 028370106 - «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

A.I.C. n. 028370118 - «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

Medicinale: MISTRAL;

Confezioni:

A.I.C. n. 029006018 - «100 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 10 fiale 2 ml;

A.I.C. n. 029006020 - «200 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale 2 ml;

A.I.C. n. 029006032 - «300 mg/3 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 4 fiale 3 ml;

A.I.C. n. 029006071 - «200 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 10 fiale 2 ml;

A.I.C. n. 029006083 - «300 mg/3 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 10 fiale 3 ml;

Medicinale: NALAPRES;

Confezioni: A.I.C. n. 027553015 - «20 mg + 12,5 mg compresse» 14 compresse;

Medicinale: NAOS;

Confezioni:

A.I.C. n. 036737017 - «0,375 g/100 ml + 0,075 g/100 ml soluzione da nebulizzare e per uso orale» flacone da 15 ml;

A.I.C. n. 036737029 - «1,875 mg/0,5 ml + 0,375 mg/0,5 ml soluzione da nebulizzare e per uso orale» 30 contenitori monodose da 0,5 ml;

Medicinale: OMERIA;

Confezioni:

A.I.C. n. 036522011 - «6,25 mg compresse» 28 compresse divisibili;

A.I.C. n. 036522023 - «25 mg compresse» 30 compresse divisibili;

Medicinale: PRINIVIL;

Confezioni:

A.I.C. n. 026830012 - «5 mg compresse» 14 compresse;

A.I.C. n. 026830024 - «20 mg compresse» 14 compresse;

Medicinale: PRINZIDE;

Confezioni: A.I.C. n. 027481011 - «20 mg + 12,5 mg compresse» 14 compresse;

Medicinale: PRISMA;

Confezioni:

A.I.C. n. 023653025 - «30 mg/ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 10 fiale da 1 ml;

A.I.C. n. 023653052 - «24 mg capsule rigide» 50 capsule;

A.I.C. n. 023653076 - «50 mg capsule rigide» 30 capsule;

Medicinale: VELAMOX;

Confezioni:

A.I.C. n. 023097013 - «500 mg capsule rigide» 12 capsule;

A.I.C. n. 023097037 - «250 mg/7 ml polvere per sospensione orale» 1 flacone 100 ml con bicchiere dosatore;

A.I.C. n. 023097102 - «1 g compresse dispersibili» 12 compresse;

alla società, mediante cessione di ramo d'azienda, Neopharmed Gentili S.p.a. (codice fiscale 06647900965) con sede legale e domicilio fiscale in Via San Giuseppe Cottolengo, 15 - 20143 Milano.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali sopraindicati deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determin, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti dei medicinali, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A00582

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE

Avviso relativo all'adozione delle varianti al piano stralcio per l'assetto idrogeologico - rischio idraulico della ex Autorità di bacino regionale della Campania centrale relativamente ai comuni di Casandrino, Melito di Napoli, Sant'Arpino, Sant'Antimo, Frattamaggiore, Frattaminore, Grumo Nevano, Mugnano di Napoli.

Si rende noto che la conferenza istituzionale permanete dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale presieduta dal sig. Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - gen. Sergio Costa - nella seduta del 16 ottobre 2018 ha adottato ai sensi degli articoli 66, 67 e 68, comma 7 del decreto legislativo, n. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni la variante al piano stralcio per l'assetto idrogeologico con la delibera di seguito riportata:

delibera n. 3 del 16 ottobre 2018 di adozione delle varianti al «Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - rischio idraulico» della *ex* Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale relativamente ai Comuni di Casandrino (NA), Melito di Napoli (NA), Sant'Arpino (CE), Sant'Antimo (NA), Frattamaggiore (NA), Frattaminore (NA), Grumo Nevano (NA), Mugnano di Napoli (NA).

Copia degli elaborati sono disponibili per la consultazione sul sito web istituzionale www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it

19A00561

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo agli indici concernenti buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, si rende noto:

con riguardo ai buoni fruttiferi postali indicizzati all'inflazione italiana, l'indice ISTAT FOI ex-Tabacchi relativo a novembre 2018, è pari a: 102,20. Per conoscere le serie di buoni fruttiferi interessate, i relativi coefficienti di indicizzazione e i coefficienti complessivi di rimborso lordi e netti è possibile consultare il sito internet di Cassa depositi e prestiti www.cdp.it

con riguardo ai buoni fruttiferi postali indicizzati a scadenza, ai BFPPremia ed ai BFPEuropa la media dell'Indice EURO STOXX 50 relativo a gennaio 2019, è pari a 3080,944. La media è pari alla media aritmetica dei valori ufficiali di chiusura dell'Indice EURO STOXX 50 rilevati nei giorni 14, 15, 16, 17 e 18 gennaio 2019. Informazioni sulle serie di buoni fruttiferi interessate, sul relativo meccanismo di indicizzazione e sugli eventuali premi sono disponibili sul sito di Cassa depositi e prestiti www.cdp.it

19A00706

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GU1-026) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00